



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Protocollo n. 200/U

Reggio Emilia, 21 aprile 2016

Spett. le

Associazione di volontariato
Dahira Tijania
Via G. Mameli, 6
42123 Reggio Emilia

e p.c. A.S.D. Class
Responsabile Sig. Claudio Sarti

Oggetto: autorizzazione uso Palazzetto dello Sport "G. Fanticini".

Con riferimento alla Vs. richiesta del 21 aprile 2016, si autorizza l'uso del Palasport "G. Fanticini" sito a Reggio Emilia in Via Paterlini n. 2 dalle ore 17:30 di sabato 7 maggio alle ore 2:00 di domenica 8 maggio 2016 per lo svolgimento di una manifestazione culturale.

L'autorizzazione è subordinata:

1. al pagamento, salvo patti contrari, delle tariffe d'uso dell'impianto a favore del concessionario della palestra (Sig. Sarti XXXXXXXXXX), con cui gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a prendere contatto almeno due giorni prima della data d'inizio della medesima;
2. al rimborso al concessionario dei costi relativi alla predisposizione di personale per la squadra antincendio, munito di attestato di idoneità tecnica come previsto dal D.M. 10/3/1998;
3. relativamente agli impianti con pavimento in parquet al rimborso delle spese necessarie a ricoprirlo con apposito materiale protettivo ed a ripristinarlo dopo l'uso, in maniera che possa essere nuovamente utilizzato per le attività sportive. Il concessionario sarà considerato responsabile per eventuali danni al pavimento di gioco, conseguente al mancato allestimento delle necessarie protezioni;

4. al rispetto delle prescrizioni contenute nelle licenze di agibilità per manifestazioni sportive ed extrasportive, specificandosi che l'organizzatore della manifestazione, tramite i propri responsabili, i cui nominativi vanno comunicati per iscritto al concessionario prima dell'inizio delle manifestazioni, è tenuto a cooperare con quest'ultimo per impedire l'accesso di pubblico in misura superiore a quello stabilito nelle relative licenze ed autorizzazioni; il concessionario è tenuto a verificare che il numero di ingressi non superi quello stabilito dalla licenza di agibilità.

A tal proposito si rammenta che il Capitolato che disciplina il rapporto concessorio all'art. 22 stabilisce che "il Concessionario assume, nel periodo della concessione, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) [...omissis...]

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione;".

Copia della licenza di agibilità, se diversa da quella in possesso, dovrà essere trasmessa alla Fondazione per lo Sport ed in caso contrario andrà comunque inviata e-mail ove si specifica il numero di spettatori previsti nella licenza ordinaria.

5. al rispetto di ogni altra norma e disposizione in materia di sicurezza e agibilità;
6. a garantire in loco i necessari presidi medico-sanitari.

La scrivente Fondazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose per il mancato rispetto delle prescrizioni e delle norme stabilite in materia.

P. Il Direttore
Dott. Domenico Savino
Monicofon

